

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2006

Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 8 marzo 2006 supplemento ordinario n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Competenze del Ministero delle infrastrutture

1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti

elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonché delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti;

c) edilizia residenziale: aree urbane;

d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;

f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato;

g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Competenze del Ministero dei trasporti

1. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;

b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle lettere d) ed f);

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;

f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;

g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In considerazione dell'assetto dipartimentale del Ministero, in luogo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si rende applicabile l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale del Servizio di controllo interno, nel limite di sette unità, e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro delle infrastrutture, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture è stabilito complessivamente in novantasei unità;

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre;

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 243 del 2001 nel limite massimo di sette unità.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006, i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il

Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro dei trasporti, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e' stabilito complessivamente in novantasei unita';

b) non e' consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, e' stabilito in misura non superiore a tre;

d) il Servizio di controllo interno e' organo monocratico che si avvale di un contingente di personale nel limite massimo di sei unita';

e) il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto n. 225 del 2001 per il Capo della segreteria e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e' consentito nel limite massimo di uno per ciascun Sottosegretario di Stato.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione e' in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006 i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

Articolazioni del Ministero delle infrastrutture

1. Il Ministero delle infrastrutture, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, che assume la denominazione di Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;

b) Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, che assume la denominazione di

Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.

2. Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali e' articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a) del presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:

1) presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di dighe nonche' quelle di cui all'art. 1, lettera b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative gia' incardinate presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 - Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati, per quanto di competenza;

2) i compiti inerenti la gestione dei sistemi informativi e statistici e il disbrigo degli affari generali gia' rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali, inquadrare presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio:

a) strutture dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) del presente decreto e nei limiti dei seguenti compiti:

predisposizione dei contratti di programma Anas per la parte di attuazione degli interventi di viabilita' stradale;

predisposizione dei piani pluriennali della viabilita' stradale;

2) Divisione 3 - Concessioni autostradali, limitatamente ai seguenti compiti: Predisposizione del piano pluriennale e del contratto di programma per la parte della rete autostradale;

b) strutture dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione IV - Programmazione delle risorse per le infrastrutture portuali;

c) strutture dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Aeroporti, che assume la denominazione di infrastrutture aeroportuali;

d) strutture dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 1 - Programmazione degli investimenti, organizzazione, rapporti istituzionali;

e) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184:

1) Divisione 2 - Infrastrutture: Concessione, Contratto di programma, contabilità;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente ai seguenti compiti: Aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto intermodale.

3. Il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è articolato ai sensi delle disposizioni riferite al Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b), del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso la Direzione generale per le strade e autostrade di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, la Divisione 2 - Vigilanza sull'Anas, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, assume la denominazione di Vigilanza sul sistema infrastrutturale stradale e autostradale, fermo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera a).

4. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici afferiscono altresì le seguenti strutture dirigenziali non generali nonché i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali;

2) Divisione VII - Ufficio Tecnico;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale - interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera c);

3) Divisione 5 - Sistemi di trasporto rapido di massa, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, quanto ai seguenti compiti:

attuazione del programma di interventi di cui alla legge n. 211/1992 per i sistemi di trasporto rapido di massa, e successivi rifinanziamenti;

istruttoria, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sui progetti di competenza;

4) Divisione 6 - Impianti a fune;

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che assume la denominazione di Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 6 - Attività ispettive, che assume la denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto.

5. Sono organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e assumono la denominazione di Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5.

Art. 6.

Articolazioni del Ministero dei trasporti

1. Il Ministero dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

a) Dipartimento per i trasporti terrestri, che assume la denominazione di Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;

b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

2. Il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere b) e c) e comma 4, lettera a).

3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e 4, lettere b) e c).

4. Al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del Dipartimento, afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero di cui all'art. 2:

1) le risorse residue delle strutture dipartimentali di cui al citato art. 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e comma 4, lettere b) e c);

2) le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2, lettera b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso le seguenti strutture dirigenziali non generali della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

a) Divisione 4 - Programma operativo nazionale trasporti;

b) Divisione 6 - Programmazione negoziata;

c) Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi europei, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 2:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente agli aspetti concernenti il servizio di mobilità stradale e autostradale;

2) Divisione 5 - Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell'Archivio nazionale delle strade, ad eccezione dei seguenti compiti: Approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse nazionale.

5. Sono organi decentrati del Ministero dei trasporti i Settori trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché quelli concernenti le attività di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente articolo.

Art. 7. Personale

1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati di cui agli articoli 5 e 6 resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in

godimento.

2. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8.
Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero delle infrastrutture o con il Ministero dei trasporti secondo i criteri di distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 e di individuazione delle articolazioni competenti di cui agli articoli 5 e 6. Alle articolazioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, come determinate rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa-Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 125